


GS GESTIONE SICUREZZA
Parliamo di Sicurezza




Formazione Base Generale
Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011

1



2




3



4

Perché nasce la SICUREZZA?



Per il bene della Vostra Salute!!



5

Infortunati e Malattie Professionali

6

INFORTUNIO:

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa

7

7

Tipologie di infortunio:

1. **In occasione di lavoro:** ossia un evento incidentale che si verifica durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
2. **In Itinere:** incidente che si verifica nel percorso casa-lavoro-casa.

8

8

Le cause che conducono ad un infortunio sono molteplici; comunque la maggior parte degli infortuni avviene per:

- Mancata formazione e informazione;
- Mancato addestramento;
- Eccessiva sicurezza nei propri mezzi;
- Distrazione, mancanza di concentrazione – stress;
- Malfunzionamento di impianti, macchinari e attrezzature;
- Utilizzo non corretto di impianti, macchinari e attrezzature;
- Scarsa esperienza;
- Mancanza di efficienza fisica/mentale – Mancanza di motivazioni;

9

9

- **Scarsa comunicazione:**
 - Presenza di manodopera straniera;
 - Scarso flusso di informazioni all'interno della struttura aziendale;
- **Mancata segnalazione di pericoli, aree di lavoro, altro.**
- ecc....



10


L'errore umano come causa d'incidente

Alcune stime americane attribuiscono a errori di progettazione o a difetti delle apparecchiature una percentuale attorno al

10%

dei problemi di sicurezza presenti in laboratorio; le stesse stime assegnano al **fattore umano**, la percentuale complementare, pari al

90%



11

11

Le Statistiche degli infortuni sul lavoro in Italia

In Italia, secondo il Rapporto annuale dell'INAIL, il 2020 si è chiuso con un numero d'infortuni sul lavoro pari a:

554.340
(641.638 nel 2019)

di cui

1.056 mortali
(783 nel 2019)

Quindi, ogni giorno nel nostro Paese muoiono quasi 3 persone sul posto di lavoro.

12

Dettaglio sugli infortuni mortali in edilizia

Su circa 250 casi mortali, i fattori di rischio hanno riguardato nel **50% dei casi si tratta di attività dell'infortunato** (modalità operative non idonee), seguite da problemi riguardanti **l'ambiente di lavoro (25%)** e gli **utensili, macchine, impianti (15%)**, il rimanente **10% è dovuto a fattori esterni**.

Quando è stato riscontrato come fattore di rischio **l'attività dell'infortunato**, nell'83% dei casi è stato rilevato come problema di sicurezza un errore di procedura, nel 14% un uso improprio o errato di attrezzatura. Le cause di questi problemi di sicurezza sono state individuate principalmente (51%) in azioni estemporanee, in pratiche abituali nell'azienda (22%) o in carenza di formazione, informazione o addestramento (17%).

13

Dettaglio sugli infortuni nel settore

Ristorazione-Alberghi

Vittime degli infortuni sono soprattutto i cuochi (55% del totale), seguiti da camerieri (21%), inservienti (13%), baristi (7%) e rosticciere/pizzaioli (4%). Un infortunio su tre avviene nei ristoranti (11.347 denunce nel 2008), seguono le mense (7.234), gli alberghi (7.121), i bar (6.234), i villaggi turistici e campeggi (1.777). Più colpite le donne, che denunciano il 53,6% degli infortuni totali del settore

Tra le **cause più frequenti** ci sono gli scivolamenti, i movimenti bruschi e la perdita di controllo degli utensili e degli oggetti taglienti che determinano soprattutto danni alle mani, alla colonna vertebrale e alle caviglie.

14

MALATTIA PROFESSIONALE:

La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi sull'organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine.

La Tabella attualmente in vigore, prevede un elenco di 85 tipologie di malattie per l'Industria e 24 per l'Agricoltura

15

15

Le più diffuse:

Le prime cinque malattie professionali denunciate continuano a essere le patologie:

- del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (28.164 casi),
- del sistema nervoso (5.060),
- dell'orecchio (2.919),
- del sistema respiratorio (1.808)
- tumori (1.584).



16

16

Gli incidenti in Italia

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infortunati sul lavoro	740.000	694.648	663.149	637.000	642.000	641.000	640.723	641.638	554.340
Malattie professionali	46.283	51.839	57.391	59.000	60.000	58.129	59.585	61.310	45.023
Casi mortali	750	660	662	694	618	617	704	783	1.056
Giornate lavorative perse	13,5 milioni	11,5 milioni	---	11 milioni	---	11 milioni (85gg/infort.)	---	---	---

17

Infortunati sul lavoro – il 2021

- Gli infortuni denunciati all'Inail nel 2021 sono stati 564.000, in calo dell'1,4% rispetto al 2020. Diminuzione legata ai minori casi COVID.
- Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 349.643, il 17,5% dei quali avvenuti "fuori dell'azienda", cioè "in occasione di lavoro con mezzo di trasporto" o "in itinere".
- Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 1.361, con un decremento del 19,2% rispetto al 2020. Anche in questo caso la contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dai circa 600 del 2020 ai circa 200 del 2021.
- Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono 685, di cui 298, pari al 43,5% del totale, avvenuti "fuori dell'azienda".

18

18

Malattie professionali – il 2021

- Le malattie denunciate nel 2021 sono state circa 55, il 22,8% in più rispetto al 2020
- Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 37,2% (il 5,6% è ancora in istruttoria). Le denunce riguardano le malattie e non i lavoratori ammalati, che sono oltre 38mila, di cui il 40,3% per causa professionale riconosciuta (quelli con malattie causate dall'esposizione all'amianto sono 948)
- I lavoratori deceduti nel 2021 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 820, il 23,6% in meno rispetto al 2020, di cui 154 per silicosi/asbestosi.

19

20

Art. 2087 Codice Civile

Già nel 1942 imponeva all'imprenditore di attuare nell'esercizio della sua attività tutte le cautele necessarie a garantire la tutela del lavoratore.



Costituzione Italiana Art. 32 e 41

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

21

**La Sicurezza non è un costo.....
....ma un diritto di chi lavora.**


Art. 2087 del Codice Civile: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Art. 17/18 D.Lgs. 81/08: Obblighi del Datore di Lavoro (e del dirigente):

- valutare tutti i rischi presenti in azienda e elaborare il Documento di valutazione dei Rischi
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle loro capacità e condizioni in rapporti alla salute e alla sicurezza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza...;

22

La Normativa Italiana per la Salute e la Sicurezza



23

In ambito marittimo....

In porto..
D.Lgs. 272/1999

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 48.

A bordo...
D.Lgs. 271/1999

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

24

Vecchia Legislazione
Tipo Prescrittivo
Lavoratore Passivo - Subisce la Sicurezza

Nuova Legislazione
Tipo Prestazionale
Lavoratore Attivo - Promuove la Sicurezza

25

La "filosofia" della Sicurezza :

NON PIÙ

La Prevenzione oggettiva/tecnologica dei D.P.R. degli anni '50, in cui il Legislatore forniva specifiche misure protettive ed indicazioni puntuali cui attenersi,

MA

Una Prevenzione Soggettiva atta a stimolare tutti i soggetti operanti in azienda al fine di assicurare un adeguato livello di protezione di tutti i lavoratori.

Un tempo responsabile solo della corretta installazione delle macchine, della loro rispondenza alle norme, dell'adeguatezza degli ambienti di lavoro, della formazione ed informazione dei lavoratori, **il datore di lavoro assume ora la responsabilità della sua azienda a livello globale**, in quanto a lui spetta l'organizzazione del lavoro nel rispetto della sicurezza dei lavoratori, alla luce delle moderne tecniche antinfortunistiche e delle conoscenze di medicina del lavoro.

Principio ispiratore

La tutela non solo della persona fisica ma anche della personalità morale del lavoratore.

I lavoratori

Non più solo "creditori passivi" della sicurezza, ma veri e propri "attori".

26

Il nuovo **Decreto Legislativo 81/08**
con 306 Articoli e 51 Allegati
abroga le precedenti norme in materia di sicurezza

"Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori"

27

D. Lgs. n. 81/08

- TITOLO I – Principi comuni
- TITOLO II – Luoghi di lavoro
- TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
- TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili
- TITOLO V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- TITOLO VI – Movimentazione manuale dei carichi
- TITOLO VII – Attrezzature munite di videoterminali
- TITOLO VIII – Agenti fisici
- TITOLO IX – Sostanze pericolose
- TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici
- TITOLO XI – Protezione da atmosfere esplosive
- TITOLO XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- TITOLO XIII – Norme transitorie e finali

28

Definizioni

PERICOLO:
Proprietà intrinseca di una situazione o di una entità che la rende capace di causare danni

INFORTUNIO SUL LAVORO:
Evento, avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o un'inabilità fisica che comporti l'astensione dal lavoro per più di un giorno, escluso quello dell'evento.

MALATTIA PROFESSIONALE:
Evento dannoso che si manifesta in maniera non violenta e in modo progressivo nel tempo e che deve essere contratta nell'esercizio e a causa del lavoro.

29

SICUREZZA:
Salvaguardia di una integrità, che può essere di un impianto di produzione, fisica di un lavoratore, di un ecosistema

RISCHIO:
Danno incerto a cui un dato soggetto si trova esposto in seguito al probabile verificarsi di incidenti, ovvero di eventi sfavorevoli.
L'incertezza associata al verificarsi di un danno, dipende da:

PROBABILITA'
secondo cui si possono verificare gli eventi sfavorevoli

DANNO (o Magnitudo)
entità del danno



30

CHE OBIETTIVO SI PONE LA NORMATIVA?

Operare al fine di evitare o diminuire i **RISCHI** intervenendo sulla riduzione del *danno* e/o sulla *probabilità* che avvengano eventi negativi

Tale obiettivo si può raggiungere attuando la cosiddetta "PREVENZIONE e PROTEZIONE", ovvero, un concorde e attivo impegno di tutti i "SOGGETTI COINVOLTI" nella interazione lavorativa

31

L'applicazione della Normativa sulla Sicurezza riduce il Rischio

La **Prevenzione** diminuisce la probabilità di accadimento
La **Protezione** attenua gli effetti dell'evento dannoso

Cos'è il RISCHIO?
R = P x D

P = Probabilità
D = Danno

32

Rischio = Frequenza x Magnitudo

PROBABILITA'/ FREQUENZA	Protezione			
	4	8	12	16
Elevata	4	8	12	16
Medio Alta	3	6	9	12
Medio Bassa	2	4	6	8
Bassissima	1	2	3	4
DANNO/ MAGNITUDO	Trascurabile	Modesta	Notevole	Ingente

Prevenzione: Riduzione della frequenza (left arrow)
Protezione: Riduzione della magnitudo (right arrow)

33

PERICOLO → RISCHIO

Esiste la possibilità di ELIMINARE completamente i rischi?

Valutazione dei RISCHI

NO → SI

organizzo ed attivo misure per eliminare i rischi

PREVENGO → PROTEGGO → Scheda di valutazione dei rischi → DVR dell'Unità Produttiva

identificazione dei lavoratori (e dei Terzi) esposti a rischi potenziali

34

La percezione del Rischio

Per quanto riguarda la **percezione del rischio da parte dei lavoratori**, occorre sottolineare che:

- è spesso determinata da **fattori individuali**, quali l'età anagrafica, il sesso, la cultura di appartenenza;
- è influenzata dall'**esperienza collettiva** dei lavoratori, che per svolgere le loro mansioni devono accettare l'esistenza di determinati rischi;
- è influenzata anche dall'**esperienza individuale** del singolo, dalla sua conoscenza e consapevolezza, nonché dalla sua esposizione continua o saltuaria al rischio; per cui, spesso, l'abitudine a svolgere un compito pericoloso porta a non percepirlo come tale, oppure la scarsa frequenza di un certo rischio induce a credere che non sia necessario premunirsi contro di esso;
- è legata anche all'**opinione pubblica** che, a causa dei mass media e di tutti gli elementi ad essi collegati, può condizionare le emozioni del lavoratore in rapporto al rischio.

35


Normativa sulle misure di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

INTRODUCE UN INNOVATIVO STRUMENTO PER RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE SICUREZZA NEL LAVORO:


L'ORGANIZZAZIONE,

UN SISTEMA DEDICATO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA


36




37




38




39




40



41



42



43

Obblighi del datore di Lavoro

Articolo 17

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Articolo 18

Affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;


Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

44

Altri particolari obblighi

- Custodisce il documento di valutazione dei rischi
- Fa eleggere e consulta l' RLS
- Designa il personale addetto all'antincendio/soccorso e all'evacuazione
- Nomina il MEDICO COMPETENTE
- Aggiorna le misure di prevenzione
- Fornisce ai lavoratori necessari e idonei D.P.I.
- Tiene un registro degli infortuni
- Custodisce la cartella sanitaria e di rischio
- Informa i lavoratori esposti al rischio
- Affida i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità

45



46

•Dispone
•Organizza

Opera in nome e per conto del Datore di lavoro ed è responsabile della correttezza delle iniziative intraprese quando opportunamente delegato

•Attua
•Controlla

•Attua le disposizioni
•Verifica fasi lavorative
•Rende edotti i lavoratori
•Vigila sull'uso dei DPI
•Attua la manutenzione
•Predispone le verifiche
•Ecc.

Obblighi del preposto

Articolo 19

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti

47

Il Lavoratore.....


Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato

Obblighi dei lavoratori


Articolo 20

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

48



49




50




51



52




53




54




55




56




57



58



59



60


TECNICI

- Impianto elettrico a norma e munito di Dichiarazione di conformità
- Progetto elettrico nel caso di impianti >6kW
- Presenza di messa a terra
- Presenza di interruttore «salvavita» (differenziale+magneto termico)
- Impianto gas conforme, con dichiarazione conformità e progetto (se >50kW)
- Illuminazione emergenza in ogni ambiente – minimo 5 lux
- Impianto di ricambio aria forzata
- Impianti antincendio: rilevazione, rivelazione, allarme, spegnimento
- Presidi di emergenza: estintori, idranti

61

STRUMENTALI

- Macchine conformi (macchinari fissi, attrezzature, etc.)
- Macchine con marcatura CE o conformi All. V se precedenti al 1996



Marcatura CE Conforme indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo
 Marcatura CE Non Conforme indica che il prodotto non è stato sottoposto ai controlli di conformità ed è potenzialmente pericoloso

62

IGIENISTICI

- Microclima (temperatura, umidità, etc)
- Igiene dell'ambiente e pulizia
- Assenza, o livelli bassi, di rumore
- Assenza di polveri in aria;
- Illuminamento dell'ambiente di lavoro
-

63

INDICAZIONI SPECIFICHE PER SMART WORK



64

Raccomandazioni generali - LOCALI

“le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box); adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente mantenuti;

le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe); i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea; i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti”

65

Raccomandazioni generali – ILLUMINAZIONE

“si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle radiazioni solari; l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante.

è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l'attività lavorativa”.

66

Raccomandazioni generali – AERAZIONE

“è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;


evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.); gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente mantenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;

evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna; evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana”.

67



68



69


A.U.S.L. “Azienda Unità Sanitaria Locale”

- Prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
- Igiene e medicina del lavoro;
- Igiene dell’ambiente;
- Vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

ISPETTORATO DEL LAVORO

- Attività di vigilanza ovunque è prestato lavoro subordinato al fine di accertare il rispetto di tutte le leggi sul lavoro e previdenza sociale;
- Accertare e reprimere gli illeciti penali consumati in materia di lavoro;
- Vigilare sull’esecuzione dei Contratti Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.).

70



71

LE STRUTTURE PUBBLICHE DI ASSISTENZA

INAIL

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

L’INAIL, garantisce supporto al lavoratore, offrendo un’Assicurazione in caso di Infortunio e Malattia Professionale

Inoltre esegue attività di ricerca e supporto alle Imprese in ambito di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

72

Ricordatevi...la SICUREZZA è un Vostro diritto!



GESTIONE SICUREZZA SAS Di Virgili Lorenzo
Sede Legale e Ufficio: Via Santa Lucia Filippini n. 1/A - 01018 Tarquinia (VT)
Iscr. CCIAA Viterbo al Nr.: 02011710569 - P.Iva e Cod. Fisc.: 02011710569 - Nr. REA: 145856
Tel. e Whatsapp: 0766.840377 - e-mail: formazione@gestionesicurezzasas.it